

## DIRETTIVA 2005/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può contribuire a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.
- (2) La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.
- (3) Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità <sup>(3)</sup>, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.
- (4) Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(4)</sup>, il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i

veicoli nuovi della categoria M<sub>1</sub> solo a decorrere dal 1° gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva 77/541/CEE <sup>(5)</sup>.

- (5) In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installate cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta sui veicoli di categorie diverse da M<sub>1</sub>.
- (6) La direttiva 77/541/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M<sub>1</sub>. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.
- (7) Dall'entrata in vigore della direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore <sup>(6)</sup>, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M<sub>1</sub>. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.
- (8) La direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente <sup>(7)</sup>, introduce norme che facilitano alle persone a mobilità ridotta, come i disabili, l'accesso ai veicoli per il trasporto di passeggeri con un numero di posti superiori a otto. È necessario che gli Stati membri possano continuare a installare cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che, pur non rispondenti alle caratteristiche tecniche della direttiva 77/541/CEE, sono specificatamente destinati a proteggere tale gruppo di persone in siffatti veicoli.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 30.3.2004, pag. 10.<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 491), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2005 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 28), posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/78/CE della Commissione (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 103).<sup>(5)</sup> GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.<sup>(6)</sup> GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15.<sup>(7)</sup> GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.